

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).

Audizione Corte dei Conti.

Lainati Giorgio *Presidente*

Airola Alberto (M5S).....

Calamaro Luciano, *presidente di sezione della Corte dei Conti*.....

D'Amico Natale Maria Alfonso, *consigliere della Corte dei conti*.....

Della Ventura Piergiorgio, *consigliere della Corte dei conti*.....

Laterza Enrica, *presidente di sezione della Corte dei Conti*.....

Peluffo Vinicio Giuseppe Guido (PD).....

Rossi Maurizio (Misto-LC)

Ruta Roberto (PD).....

Audizione Corte dei Conti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399), del presidente della Corte dei Conti, Arturo Martucci di Scarfizzi, che ha comunicato di non poter essere presente, per pregressi impegni istituzionali, ma è assai degnamente sostituito da una nutrita presenza di membri della Corte dei conti.

Per la Corte dei conti sono, quindi, presenti la presidente della sezione di controllo sugli enti, dottoressa Enrica Laterza; il presidente della II sezione giurisdizionale centrale di appello, Luciano Calamaro; i consiglieri, Piergiorgio Della Ventura e Natale Maria Alfonso D'Amico, che anche a nome dei colleghi ringrazio per la loro presenza.

Come convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, invito i colleghi a contenere il proprio intervento entro i cinque minuti.

Do la parola alla presidente Laterza, con riserva per me e per i colleghi di rivolgere, al termine del suo intervento, a lei e agli altri magistrati presenti, domande e richieste di chiarimento.

ENRICA LATERZA, *presidente di sezione della Corte dei conti*. Presiedo la sezione di controllo

sugli enti e sulle società partecipate pubbliche. A nome anche del presidente della Corte, che purtroppo per impegni istituzionali non è potuto intervenire, ringrazio il presidente e questa Commissione di aver voluto riservare al nostro istituto l'onore, la considerazione di sentirci su un tema così delicato e importante come quello della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Prima di passare all'esame del testo che ci avete sottoposto, ci è sembrato utile fare una brevissima introduzione sui poteri che la Corte esercita in questo settore.

Nell'architettura costituzionale, la Corte dei conti è inserita sia tra gli organi di garanzia della legalità, del buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (articolo 100 della Costituzione), sia tra gli organi giurisdizionali (articolo 103).

Da detta doppia investitura deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse dell'Istituto, che, nell'esercizio delle funzioni di controllo, è organo neutrale, autonomo e indipendente rispetto sia al Governo sia al Parlamento; nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, fa parte a tutti gli effetti dell'ordine giudiziario.

Per quel che riguarda, in particolare, le attività di controllo, il ricordato articolo 100 della Costituzione prescrive che la Corte dei conti partecipi, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e riferisce direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito.

Il controllo sugli enti non statali viene esercitato, dunque, nelle forme e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, di una sezione specificamente istituita all'interno della Corte, la sezione appunto del controllo sugli enti, e ha a oggetto la gestione finanziaria del singolo ente rapportata all'anno di esercizio.

A questo tipo di controllo sono assoggettati, da un lato, gli enti che ricevono contributi finanziari a carico del bilancio statale con carattere di periodicità, ovvero che beneficiano continuativamente di risorse derivanti dal prelievo fiscale, i cosiddetti enti sovvenzionati; dall'altro, gli enti per i quali lo Stato contribuisce mediante apporti al patrimonio in capitale, beni o servizi, ovvero mediante concessione di garanzia, i cosiddetti enti partecipati. Poiché la legge 259 non pone alcuna distinzione tra enti pubblici e privati, il controllo è esteso alle società private che beneficiano ordinariamente e in modo diretto di contributi statali. Gli enti assoggettati al controllo della 259 sono individuati per legge o mediante decreto governativo emesso anche su segnalazione della stessa Corte.

Il controllo sugli enti si articola in due distinte tipologie. La prima prevede la redazione del referto da parte di un magistrato della sezione, il quale compie la necessaria istruttoria per il controllo sui rendiconti finanziari nei confronti dell'amministrazione e degli organi di revisione. La

seconda modalità prevede, invece, la partecipazione diretta di un magistrato delegato al controllo alle sedute degli organi di amministrazione. È questa la tipologia del controllo a cui è assoggettata Rai Radiotelevisione italiana Spa.

Abbiamo pensato di ricostruire, ma sempre facendo – beninteso – riferimento al quadro normativo e tenendo conto delle disposizioni di legge, i concetti di servizio pubblico radiotelevisivo e gli istituti della concessione, della convenzione e dei contratti di servizio. Andrò velocemente, perché il tema fondamentale è poi l'ultimo.

Il servizio pubblico generale radiotelevisivo era definito dal legislatore all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 112 del 2004, secondo il quale è «servizio pubblico generale radiotelevisivo il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge».

L'articolo 17 della stessa legge, i cui contenuti sono stati fedelmente trasfusi nell'articolo 45 del TUSMAR, il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici del 2005, definisce il contenuto minimo nonché i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, da svolgere sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali. Detto articolo 45 elenca, infatti, le prestazioni che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a erogare e che riguardano anche l'attività educativa, formativa e la valorizzazione delle culture.

L'articolo 1 della legge di riforma n. 220 del 2015 ha innovato quest'articolo, sostituendo l'espressione «servizio pubblico generale radiotelevisivo» con la locuzione «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale». Si tratta di un ampliamento del concetto di servizio pubblico i cui riverberi all'attualità non sono ancora stati individuati, ma che senza dubbio impongono alla concessionaria di aggiornare il perimetro del servizio pubblico tradizionalmente inteso anche alla stregua delle diverse piattaforme tecnologiche esistenti e tenuto conto dei mutamenti tecnologici *medio tempore* intervenuti.

Meritevole di attenzione è la disposizione introdotta dall'articolo 5, sempre della legge di riforma del 2015, che prevede l'avvio da parte del MISE, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico, di una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio, garantendo la più ampia partecipazione. Sulla scorta degli esempi già presenti in altri Paesi, tale previsione rappresenta un primo tentativo di coinvolgere la società civile.

Per quanto riguarda gli istituti proprio della concessione e dei contratti di servizio, l'articolo 45, comma 1, del TUSMAR dispone che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base, come già detto, di un contratto nazionale di servizio stipulato con il MISE e di contratti di servizio regionali.

I contratti in questione sono rinnovati ogni cinque anni, nel quadro della concessione, che riconosce alla Rai Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Tale ultima disposizione è confermata dal successivo articolo 49, norma di diritto transitorio, che affida *ex lege* in concessione alla Rai il servizio pubblico generale radiotelevisivo sino alla data del 6 maggio 2016, termine che poi con altre leggi è stato successivamente prorogato fino al prossimo 30 aprile 2017. Le modalità di attuazione dei compiti del servizio pubblico generale sono demandate a un contratto di servizio nazionale, come già detto, rinnovabile ogni cinque anni.

La citata legge del 2015 ha recato importanti modifiche alla procedura di definizione del contratto di servizio. L'articolo 1 ha, infatti, previsto che il contratto sia stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico. È stato in tal modo rafforzato il ruolo del Governo, alla cui previa delibera è subordinata non solo la stipula del contratto di servizio, ma anche la definizione degli indirizzi cui dovrà attenersi il Ministero dello sviluppo economico nel determinare, d'intesa con l'Agcom, il contenuto degli obblighi del servizio.

È stata poi modificata, come sappiamo, la scadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio, sia di quello nazionale sia di quelli regionali, che da triennale è diventata quinquennale a causa delle difficoltà di rinnovare il contratto con la cadenza triennale prevista dalle precedenti disposizioni.

Passando ora all'esame del profilo finanziario, l'articolo 47, sempre del TUSMAR, prescrive che la misura del canone radiotelevisivo debba essere tale da consentire alla concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente saranno sostenuti per adempiere agli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo.

La Rai, però, come è noto, è anche titolare di attività commerciali, che generano costi e ricavi non attinenti allo svolgimento del servizio pubblico. Per verificare in concreto che il finanziamento pubblico non sovvenzioni le attività di mercato, l'Unione europea ha imposto la tenuta di una contabilità separata. Tale previsione è stata recepita dal legislatore nazionale nell'articolo 18 della legge del 2004, il cui contenuto è stato riprodotto in quest'articolo 47.

Nell'attuale assetto, lo Stato esercita dunque contemporaneamente vari tipi di intervento pubblico: uno connesso alla posizione di concedente del servizio pubblico, chiamato dunque a

disciplinare l'attività della concessionaria; uno derivante dalla partecipazione pubblica al capitale della società quale proprietario di maggioranza dell'impresa, che gli consente di esercitare tutti i diritti previsti dal codice civile; un altro, infine, quale titolare responsabile di fronte all'Unione europea di molteplici poteri di regolazione del mercato, da assolvere con imparzialità nel rispetto della normativa nazionale e di quella europea.

Si tratta, in effetti, di una pluralità di ruoli di difficile armonizzazione, in quanto, per un verso, lo Stato deve provvedere alla cura degli interessi pubblici, tra i quali la garanzia di un servizio pubblico adeguato, il rispetto dei vincoli di bilancio, la politica di limitazione della spesa; sotto altro profilo, il suo interesse quale azionista dominante è che le società detenute nel gruppo siano in grado di sostenere i costi produttivi, ottenendo tempestivamente le contribuzioni di finanziamenti, ivi compresi quelli di derivazione pubblica loro spettanti, alla stregua degli impegni normativi o contrattuali, anche per evitare il ricorso all'indebitamento.

Viene a emersione, quindi, una stretta correlazione tra l'attività della società e delle controllate e quella pubblica, di guisa che ai fini del necessario miglioramento dei risultati della gestione risulta essenziale, oltre a un'azione efficiente, economica ed efficace, anche il rispetto degli impegni finanziari e programmatici da parte dello Stato.

In sintesi, ferma restando la riferibilità al *management* della Rai dei risultati della gestione del gruppo, risulta innegabile l'interdipendenza con l'esercizio delle attribuzioni statali nello specifico settore di intervento.

Nel paragrafo 4, abbiamo riportato le clausole da noi ritenute fondamentali, le principali, dell'attuale contratto di servizio vigente, che, come ho già detto, risale al periodo 2010-2012, in quanto quello riferito al 2013-15 non è stato sottoscritto, nonostante codesta Commissione l'avesse approvata nel maggio 2014. Del resto, anche la convenzione e la concessione attualmente vigenti sono quelle che risalgono al 1994. Per la lettura rinvio al testo scritto.

Passando adesso proprio all'esame dello schema di DPCM, il punto 5, con il decreto di concessione di cui alla deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 10 marzo e con annessa convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, si dà attuazione alle disposizioni di legge sopra indicate come da ultimo modificato dalla legge di riforma del 2015.

La predisposizione della concessione e dell'annessa convenzione è stata preceduta da una consultazione pubblica, come sappiamo, sugli obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, prescritta al fine di garantire un'ampia partecipazione dei cittadini, destinatari del servizio pubblico.

Con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene pertanto concesso

in esclusiva alla Rai l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, per una durata decennale a decorrere dal 1° maggio 2017, e viene approvato lo schema di convenzione, che individua a sua volta le condizioni e le modalità di detto esercizio.

Ai sensi dell'articolo 1 dello schema di convenzione, il concessionario deve erogare il servizio di interesse generale volto a fornire un'informazione completa e imparziale, a favorire l'istruzione, la crescita civile, il progresso e la coesione sociale, promuovendo la lingua italiana, la cultura e la creatività, e salvaguardando l'identità nazionale e le prestazioni di utilità sociale. L'informazione e i programmi devono ispirarsi ai principi di imparzialità, obiettività e completezza. La concessionaria deve poi ispirare la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività, e deve predisporre un piano editoriale, che deve risultare coerente a sua volta con la missione e gli obblighi.

Nel quadro di una sollecitazione a una razionalizzazione della struttura e dei programmi di informazione si inseriscono alcune previsioni di rilievo, che sono quelle previste dal comma 5, sulla possibilità di rimodulazione del numero dei canali generalisti e, dal comma 7, sempre dell'articolo 1, sull'uso più efficiente delle risorse mediante un piano di riorganizzazione e la possibilità di rivedere il numero delle testate giornalistiche.

Sempre con riferimento a quest'articolo, non può non evidenziarsi l'insufficienza del generico richiamo alla trasparenza, argomento che ad avviso della Corte avrebbe invece richiesto una specifica ed esaustiva disciplina già in sede di convenzione, magari con richiami più di dettaglio al contratto di servizio, ma già con una previsione in questa fase.

L'articolo 2 poi, in adesione al dettato legislativo, fissa in dieci anni la durata della convenzione.

L'articolo 3 stabilisce gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio.

Si prevede, in particolare, che la concessionaria sia tenuta a impiegare e sviluppare sistemi atti a favorire la fruizione dei programmi radiotelevisivi da parte di persone con *deficit* sensoriali. È di particolare rilievo e ad avviso della Corte l'affermazione del carattere universale del servizio. Questa volta si dice che deve raggiungere il 100 per cento della popolazione, mentre in altre leggi e in convenzioni precedenti si parlava del territorio nazionale. È un concetto diverso.

Questo carattere universale è sottolineato, enfatizzato, dai poteri di verifica attribuiti al MISE sul rispetto di quest'obbligo entro i tre anni dall'entrata in vigore della concessione.

A questo riguardo, si segnala la genericità forse eccessiva di molti degli obblighi elencati alle varie lettere del primo comma di quest'articolo. Alle lettere b) e d), ad esempio, le attività del concessionario vengono identificate con locuzioni come «un adeguato sostegno» e «un numero

adeguato di ore», che non configurano obblighi certi e predeterminati, come sembrerebbe invece argomentarsi dalla rubrica dell'articolo.

Resta affetta da genericità anche l'intera lettera c) e, in genere, quasi tutta l'elencazione degli obblighi, per esempio le lettere i), p) e q).

Passando all'articolo 4, questo prevede l'obbligo in capo alla concessionaria di operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, definita all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, nonché di assicurare un uso ottimale delle frequenze messe a disposizione dallo Stato.

Di rilievo è la previsione sulla possibilità di realizzare impianti comuni con altri operatori televisivi e di telecomunicazioni.

Si attribuisce poi al MISE la potestà autorizzatoria per l'effettuazione delle modifiche e per il trasferimento degli impianti.

Sull'articolo 6, che reca la disciplina del contratto di servizio, non si hanno particolari osservazioni da fare, anche perché sostanzialmente ripropone il dettato legislativo.

Per quel che riguarda le trasmissioni, il MISE, ai sensi dell'articolo 7, deve assegnare alla concessionaria la capacità trasmissiva necessaria anche al fine di consentire la diffusione dei contenuti di fornitori in ambito locale e nazionale. Il concessionario deve a sua volta fornire la relativa assistenza tecnica al MISE.

La norma in questione anche in questo caso desta qualche perplessità a causa dell'eccessiva genericità della sua formulazione, che sembra riservare al Governo prerogative notevoli, non ancorando il concetto di necessità a parametri oggettivi.

L'articolo 8 disciplina la fornitura del servizio pubblico senza interruzioni. Non c'è nulla da osservare. Richiama anche le norme sullo sciopero.

L'articolo 9 impegna la concessionaria a stipulare contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di leale concorrenza, trasparenza e non discriminazione, e a osservare gli articoli 37 e 38 del TUSMAR nella trasmissione dei messaggi pubblicitari.

La norma deve essere letta e applicata alle luce degli specifici vincoli che in materia sussistono per Rai Spa, in particolare in termini di tetto alla raccolta pubblicitaria.

L'articolo 11 fissa i limiti per le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, precisando che dette attività non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto di concessione, vanno sottoposte a contabilità separata e devono essere remunerate esclusivamente con ricavi diversi dal canone radiotelevisivo. Dette disposizioni si pongono in linea con la normativa sovranazionale in tema di tutela della concorrenza e di aiuti di

Stato. Si prevede, inoltre, la preventiva autorizzazione del MISE per l'esercizio di altre attività industriali o commerciali.

L'articolo 13 prescrive poi che il costo delle attività derivanti dal servizio pubblico venga coperto dal versamento di una quota del canone di abbonamento. Ai fini di una corretta individuazione dei costi rilevanti anche per la determinazione annuale del canone, l'Agcom e il MISE, ciascuno per le rispettive competenze, verificano annualmente il rispetto dei parametri indicati nello stesso articolo.

Ciò posto, poiché, nella definizione della quota percentuale di canone da riconoscere alla concessionaria per l'espletamento del servizio pubblico, il *quantum* è legato alla verifica dei relativi costi, effettuata congiuntamente dall'Agcom e dal MISE in base ai parametri di cui al comma 2 della norma medesima, ritiene la Corte che i principi ivi indicati (raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione, attuazione del piano editoriale, livello dell'affollamento pubblicitario, distribuzione dei messaggi pubblicitari tra i canali trasmissivi, corretta imputazione dei costi alla contabilità separata), detti criteri dovrebbero presentare un maggiore livello di specificità, con dettagliati strumenti di analisi, ciò al fine di favorire, oltre a un adeguato livello di oggettività, anche un recupero di efficienza interna da parte della concessionaria e la razionalizzazione dei costi.

PRESIDENTE. La presidente si sta veramente impegnando a fondo in un'analisi molto...

ENRICA LATERZA, *presidente di sezione della Corte dei conti*. Sto per arrivare alla conclusione.

Peraltro, la necessità di assicurare risorse pubbliche con carattere di certezza e stabilità su un idoneo orizzonte temporale, già contenuta nel tuttora vigente contratto di servizio 2010-2012, al fine di garantire un attendibile pianificazione industriale ed editoriale, è stata più volte ribadita dalla stessa Agcom.

A tale ultimo proposito, deve essere ricordato che proprio l'esame della contabilità separata di tutti gli anni scorsi, fino dal 2005 e con l'eccezione del solo 2013, ha evidenziato uno squilibrio tra le risorse da canone e i costi del servizio pubblico. Queste osservazioni sono riportate nella relazione fatta dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Rai.

L'articolo 14 disciplina il regime di contabilità separata della concessionaria per i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti per il servizio pubblico, prevedendo il controllo da parte di una società di revisione nominata dalla concessionaria e scelta dall'Agcom. È ribadito il divieto di destinare i ricavi del canone ad attività diverse da quelle di servizio pubblico.

Con riferimento all'ultima delle prescrizioni indicate, occorre tenere presente il complessivo assetto ordinamentale, il quale però consente compensazioni compatibili con il mercato comune limitatamente all'attribuzione al servizio pubblico dei ricavi commerciali da pubblicità che residuano dopo aver imputato all'aggregato commerciale le risorse corrispondenti a quelle che avrebbe raccolto un operatore privato.

La norma in esame disciplina uno degli snodi più significativi della convenzione. In particolare, si segnala che la contabilità separata, oltre a rispondere a esigenze derivanti dal necessario isolamento delle gestioni – tra l'altro, secondo i principi comunitari, onde evitare la commistione delle risorse riservate al servizio pubblico con quelle delle attività commerciali – rappresenta l'unico strumento per accertare i costi di produzione del servizio pubblico, da remunerare quindi con le entrate derivanti dal canone radiotelevisivo.

In tale contesto, oltre alla trasparenza contabile, potrebbe essere opportuno prevedere nella convenzione, al fine di consentire un effettivo controllo da parte dei cittadini utenti sulla destinazione del finanziamento statale, che la concessionaria apponga segnali che rendano facilmente riconoscibili i programmi ascritti al servizio pubblico.

L'articolo 15 fissa le penali per il ritardato pagamento da parte della concessionaria del canone concessorio. Si segnala, al quarto comma, che sarebbe utile l'aggiunta della clausola «salvi gli effetti del successivo articolo 16» in tema di decadenza per le ipotesi di maggiore gravità.

Il primo comma dell'articolo 16 prevede che, in caso di gravi e reiterate inosservanze, possa essere disposta la decadenza della concessione. Il secondo comma prevede, inoltre, in tale evenienza, la possibilità di incameramento del deposito cauzionale, la cui costituzione non è tuttavia prevista da alcuna norma.

Si evidenzia in proposito che la costituzione del deposito cauzionale era prevista tanto nella convenzione del 1994, all'articolo 20, quanto nel vigente contratto di servizio, all'articolo 34. Sembra opportuno, dunque, che venga inserita un'apposita espressa disposizione analoga a quella di cui all'articolo del vigente contratto di servizio.

Da ultimo, l'articolo 17 richiama la concessionaria al rispetto della normativa vigente in materia di servizi di *media* audiovisivi e radiofonici nonché del diritto dell'Unione europea, degli accordi internazionali e delle norme. Al riguardo non vi sono osservazioni.

Potrebbe, peraltro, risultare utile inserire una specifica clausola di aggiornamento e revisione della convenzione di tenore analogo a quella recata dall'articolo 26 della convenzione del 1994, più volte ricordata, la quale prevedeva la possibilità di rivisitarne la disciplina, con riferimento al quadro evolutivo dei servizi in concessione, al fine di salvaguardare l'equilibrio delle gestioni e

rendere l'accordo coerente con l'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi. Essa rappresenterebbe, inoltre, il necessario stimolo per attualizzare i reciproci obblighi tra le parti.

PRESIDENTE. Presidente Laterza, grazie infinite per quest'approfonditissima analisi che ha testimoniato a tutti noi.

Quando la presidente Laterza ha detto «la concessionaria apponga segnali che rendano facilmente riconoscibili i programmi ascritti al servizio pubblico», faccio notare, più a loro, che pochi istanti fa la direttrice generale dell'EBU-European Broadcasting Union ha detto l'esatto contrario. Lo dico per arricchire il dibattito.

Il senatore Rossi, come lei sa, è il relatore di minoranza della Commissione per questo provvedimento e siccome ha posto numerose e articolate domande, le ha giustamente messe per iscritto per aiutare gli auditi. Ne ha, però, una sola copia.

MAURIZIO ROSSI. Sono veramente appunti, addirittura mandati con la *e-mail*... Io ne ho un'altra copia.

PRESIDENTE. Do la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

MAURIZIO ROSSI. Innanzitutto, personalmente, resto stupito favorevolmente dal discorso dell'apporre dei segnali sul servizio pubblico. Lo sostengo da sempre. Forse l'ho anche scritto nella mia relazione. L'EBU, in effetti, ha detto che in Europa non esiste... Addirittura, ha risposto, a una mia specifica domanda su come vengono distinti i programmi di servizio pubblico dagli altri, che non sono distinti. L'Italia potrebbe fare scuola al resto d'Europa. È un problema che va definito, va detto, quello del sistema con cui andranno divisi i programmi di servizio pubblico da quelli commerciali.

Mi permetto di iniziare con la lettura di alcune domande, che sono anche abbastanza tecniche. Ritenete giustificabile la spesa di denaro pubblico, che ricordiamo di essere di 20 miliardi di euro per questa convenzione, in mancanza di un'individuazione specifica dei diritti e degli obblighi del concedente e del concessionario, rinviata all'adozione di un contratto di servizio successivo alla concessione?

Ritenete giustificata la spesa di denaro pubblico, 20 miliardi di euro, in mancanza dell'individuazione specifica degli obiettivi del servizio pubblico tramite il piano editoriale e il

piano industriale?

Ritenete giustificabile una spesa di denaro pubblico per pagare trasmissione di servizio pubblico quando l'individuazione di tale qualità delle trasmissioni è effettuata da uffici interni alla Rai, che è il soggetto controllato? Viene stabilito dall'ufficio *marketing* e dalla pubblicità che cosa finisce nel servizio pubblico e che cosa va, invece, nell'altra sezione di bilancio.

Non ritenete che si configuri un evidente conflitto d'interesse e che sia impossibile per il cittadino contribuente riconoscere in modo chiaro e immediato i programmi che paga con il versamento del canone?

Vi devono essere, nell'interesse pubblico, tetti di spesa per categorie di spese stabiliti contestualmente all'affidamento della concessione alla Rai?

I consiglieri di amministrazione della Rai e chiunque abbia potere di spesa nella Rai sono soggetti all'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per danno erariale?

Quali sono i parametri che la Corte dei conti deve utilizzare per far partire un'azione di responsabilità contabile per danno erariale?

Ove vi fosse una responsabilità civilistica degli amministratori della Rai, si potrebbe configurare una responsabilità contabile del socio della Rai nella persona del ministro ove questi non facesse partire l'azione di responsabilità civilistica nei confronti degli amministratori? In tal caso, quali sono i parametri che la Corte dei conti deve utilizzare per far partire un'azione di responsabilità contabile per danno erariale?

Secondo voi, a tutela dell'erario pubblico sarebbe opportuno, necessario, sottoporre l'affidamento della nuova concessione alla clausola sospensiva dell'adozione del contratto di servizio del piano editoriale e del piano industriale?

Agcom, nella sua audizione del 16 marzo, ha detto che «Alla luce dell'oggettiva inadeguatezza del modello vigente appare tanto più utile ricordare che la stessa Commissione europea, relativamente all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico [...], ha tuttavia chiesto agli Stati membri» di privilegiare «la separazione funzionale a quella contabile al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza.

Vorrei fare anche due domande al rappresentante della Corte dei conti. Peraltro, so che c'è stato in un momento di passaggio, ma ha vissuto questi cinque anni.

Lei ritiene esercitabili i poteri di controllo di cui è titolare in qualità di rappresentante della Corte dei conti presso la Rai, in mancanza dei diritti e obblighi specifici del concedente del concessionario di cui al contratto di servizio, dei tetti di spesa e degli ulteriori contenuti di cui al piano editoriale?

Voglio ricordare che non c'è alcuna possibilità di essere sicuri che il contratto di servizio verrà mai effettuato. Ci sono sei mesi, ma se non si fa, non accade nulla. Non a caso, andiamo avanti con quello del 2012. Rilasciamo, quindi, una concessione da 20 miliardi di euro, che è un impegno, a fronte di servizi che potranno, ma non è certo che verranno poi mai definiti.

Lei che poteri ha per controllare la giustificabilità di una spesa di denaro pubblico per l'acquisto di una prestazione resa da un artista e del relativo programma, come, pare, il programma condotto da Mika, che sembra sia costato 1.400.000 euro a puntata, ovviamente senza nessuna polemica sul caso specifico e sottolineando che, tra l'altro, non sappiamo neanche se è di servizio pubblico o è un contratto tipicamente commerciale?

Come fate a effettuare i controlli se la Rai sostiene che non è possibile determinare i costi per ogni programma per motivi di riservatezza? Questi sono dati che si sentono dire, ma di certo non se ne sa nulla: come Corte dei conti, come fate a controllarlo?

Tutti i costi generali (personale, affitto, impianti trasmissivi di Rai, e parliamo di 220 milioni di euro all'anno, ammortamenti) vengono ripartiti proporzionalmente ai ricavi nei costi suddivisi tra attività di servizio pubblico e attività commerciale o vengono integralmente attribuiti a costi per il servizio pubblico?

Desidero concludere ricordando che il BBC Royal Charter, la concessione per l'Inghilterra, è integrato da un dettagliato e corposo *agreement* applicativo. La nostra convenzione nonché il contratto di servizio sono unificati e firmati contestualmente al rilascio della concessione, non rimandati a dopo. Vi vengono stabiliti in modo dettagliato il ruolo, la missione, gli obblighi, l'organizzazione, il modello di finanziamento sia da canone sia da altri proventi, come pubblicità e cessione dei diritti.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Rossi. Spiego ai nostri gentili ospiti che, avendo egli posto una serie di importanti articolate e molto tecniche domande, è anche facoltà degli ospiti dare delle risposte magari di carattere generale e poi approfondirle per iscritto, anche perché le domande che il senatore Rossi ha posto sono estremamente importanti e direi delicate.

Do ora la parola all'onorevole Peluffo.

VINICIO GIUSEPPE GUIDO PELUFFO. Come è capitato in diverse audizioni, lascio una serie di considerazioni al richiamo a quelle che ho svolto nelle audizioni precedenti. Come richiamava adesso il presidente Lainati, è successo in diverse audizioni che c'è stato un susseguirsi di interventi tra il senatore Rossi e me in cui diciamo esattamente l'opposto. Siccome, però, è successo diverse

volte, non vi tedierò e faccio riferimento solo per il resoconto alle cose che ho detto.

Mi scuso, ma siamo andati un po' lunghi coi tempi e avendo un problema di spostamenti, non riuscirò a sentire le risposte. C'è, però, il resoconto. Vorrei scusarmi, ma è un problema logistico.

Ci tengo a ringraziare anch'io, come è stato fatto dai colleghi, dal presidente, per la presenza e per la relazione, molto dettagliata e che credo sia materiale di grande utilità per il lavoro della Commissione.

Peraltro, c'è un elemento che avete messo in rilievo sulla certezza e stabilità delle risorse, quindi sull'arco temporale: questo è diventato un po' un filo conduttore di diverse audizioni e si è andato consolidando. Mi sembra un elemento interessante.

Metteva subito in evidenza il presidente Lainati il riferimento, che fate in termini di opportunità di inserire in convenzione la possibilità di esercitare un effettivo controllo da parte dei cittadini utenti sulla destinazione del finanziamento statale, che la concessione apponga segnali che rendano facilmente riconoscibili i programmi ascritti al servizio pubblico.

Qualche tempo fa, l'allora Viceministro professor Catricalà aveva proposto esattamente il cosiddetto bollino blu. Questa Commissione ne ha discusso a lungo, avendo un'opinione diversa rispetto a quella del viceministro. Mi sembra interessante come suggestione ed era anche utile fare riferimento a una discussione che abbiamo già fatto.

Nella relazione c'è un riferimento anche molto puntuale a degli aspetti su cui sarebbe utile o auspicabile un ulteriore dettaglio. La questione che vorrei sollevare è questa. Il meccanismo del rinnovamento della concessione è dato dall'atto concessorio, dallo schema di convenzione e dal contratto di servizio, quindi mi sembra che si tratti, come è accaduto anche precedentemente, di una sorta di combinato disposto. Gli elementi di priorità di indirizzo sono nello schema di convenzione, quindi nell'atto concessorio, e poi sono ulteriormente dettagliati nel contratto di servizio. Questo mi sembra lo schema che anche questa volta il Governo ha riproposto.

Peraltro, veniva sottolineato in diverse audizioni, anche con l'Agcom, questo schema di convenzione di maggior dettaglio rispetto ad altri precedenti. Vorrei capire se è anche vostra opinione che vada poi visto nell'insieme degli strumenti offerti per completare gli impegni che deve assumere il servizio pubblico.

ROBERTO RUTA. In gran parte, mi ha anticipato il collega Peluffo, e quindi mi riporto alle sue considerazioni, ma ne aggiungo una.

La relazione che hanno prodotto è molto precisa e intensa anche sotto il profilo

contenutistico nella specificità di alcune questioni, su cui ovviamente va fatta una riflessione, ad esempio sulla contabilità separata, uno strumento che però ha i suoi limiti nel senso proprio concettuale, normativo, comprendendo bene l'esigenza per la quale esiste, ma conoscendo anche il limite della portata per un'azienda come la Rai.

Detto questo, si è fatto riferimento ad alcuni obblighi non ben definiti nella convenzione, che risultano più come norme di indicazione, quasi programmatiche: non dico che si spera, ma si richiede che...

Parlo ora per quella parte della cittadinanza italiana che non riceve il segnale Rai e che ha l'obbligo, come tutti gli altri cittadini, di pagare il canone attraverso una misura antievasione, la bolletta energetica. Laddove (Piemonte, Molise, altre zone d'Italia) i cittadini continuano a non ricevere il segnale Rai, visto l'obbligo che c'è di garantire il servizio al 100 per cento della popolazione, come ancora oggi non accade a detta della stessa Rai e del MISE, sarebbe il caso secondo loro che si prevedesse già nella convenzione la restituzione o l'esonero del canone per le zone in cui è ben chiaro che non c'è la percezione e la ricezione del canale Rai?

ALBERTO AIROLA. Vi ringrazio di essere qua. Anch'io sarò breve.

Condivido, ma chiederei un maggior aiuto da parte vostra, l'insufficienza del generico richiamo alla trasparenza. Quest'aula trasuda di questa parola, che è stata ripetuta per quattro anni in maniera continua – trasparenza, trasparenza, trasparenza – ma di fatto spesso ci siamo trovati di fronte all'impossibilità di avere dei dati, anche riservati, e lo sottolineo, non pubblicabili, su alcune vicende o alcune spese che la Rai sosteneva e che magari erano dubbie.

Come poter aumentare questo, ma senza incorrere nella classica risposta che non possono dircelo, altrimenti si altererebbe il collocamento della loro società nel mercato?

Concordo poi sull'insufficienza della certezza delle risorse. Il problema, un po' quello richiamato anche dal mio collega Rossi, che abbiamo visto anche in numerose audizioni, è che da una parte questo testo di concessione specifica alcune cose, dall'altra non lo fa in maniera adeguata, come anche voi rilevate, rimandando a un contratto di servizio, per esempio sulla riduzione dei canali e altri aspetti più tecnici che qui vengono descritti. Forse sarebbe opportuno collegare o spostare alcune di queste osservazioni sul contratto o arricchire questo testo di concessione. Questa è una riflessione un po' più ampia: Potete anche qui rispondere successivamente.

Quanto al canone quantificato sul raggiungimento degli obiettivi, al fatto che è troppo generico, che servono degli strumenti di analisi, potete essere un po' più precisi per aiutarci? Anche questo è un problema, in effetti, rilevante.

Infine, ci sono stati dei casi importanti in Rai in cui è intervenuta la Corte dei conti o non è intervenuta: come possiamo in questo testo migliorare l'efficacia anche del vostro controllo? Mi riferisco, per esempio, al famoso caso, uno dei più gravi, dell'accordo tra Masi e Sky per la diffusione – viene anche ricordato nel documento all'articolo 6 – dei contenuti Rai su Sky, che costò alla Rai, quindi agli utenti, ai cittadini, parecchi milioni di euro; o alla famosa questione degli *audit* interni su possibili casi di corruzione, 37, tra cui il famoso caso di Biancifiori, il cosiddetto «Scarface» e così via, che non si capì se furono casi trasmessi alla Corte dei conti e da lì alla procura oppure no. Ci fu qualche blocco nella catena di controllo. Possiamo migliorare il testo per mettervi in condizioni di adempiere al vostro dovere in maniera più efficace?

PRESIDENTE. Vorrei solo fare un'osservazione, se mi è consentito.

Poche ore fa, cioè alle 9 di mattina, abbiamo avuto una lunga audizione del Viceministro dell'economia, senatore Morando, che ha dato questa notizia, che ha arricchito tutti noi, del recupero del canone ridotto tramite l'elettricità di 300 milioni, se non ho capito male, dei quali 201 andranno al servizio pubblico.

Questa notizia mi pare significativa. Io sono qui da sedici anni, quindi ne ho sentite di tutti i colori, ma ricordo un autorevole intervento del membro del consiglio di amministrazione di dieci anni fa, Angelo Maria Petroni, indicato dall'allora Ministro dell'economia Tremonti, che presentò a chi era in Commissione in quella legislatura un'analisi che alla fine diceva semplicemente che l'unico modo per recuperare i 300 e i 400 milioni di evasione del canone era legarlo al pagamento dell'elettricità.

Nessun Governo, né quello che aveva espresso Tremonti e Angelo Maria Petroni, né gli altri hanno mai avuto il coraggio di farlo. Oggettivamente, non è il massimo della popolarità, ma è stato fatto e c'è questo recupero dell'antica evasione. Vorrei una vostra valutazione generale.

Adesso potete rispondere alle importanti domande che vi sono state poste. Potete decidere se risponde la presidente Laterza o gli altri consiglieri.

ENRICA LATERZA, *presidente di sezione della Corte dei conti*. Le domande sono molteplici e anche abbastanza tecniche, per cui per alcune ci riserviamo, come del resto da voi anche consentiteci, di rispondere per iscritto anche ai fini di una maggiore comprensione, anche per essere di maggiore utilità ai vostri lavori. Su altre questioni possiamo rispondere anche direttamente.

L'onorevole Peluffo, che è andato via, ma magari leggerà i resoconti, e anche l'onorevole Ruta – sì, erano abbastanza simili le osservazioni – osservavano che c'è un livello di

indeterminatezza abbastanza diffuso in questo testo, benché si siano fatti notevoli passi avanti. Io ho con me il testo della convenzione del 1994 e, effettivamente, a parte essere la metà delle pagine proprio contenutisticamente, come spessore fisico, era molto meno particolareggiato. Dei passi avanti si sono compiuti nella ricerca della definizione più esatta e più sicura dei rapporti.

Indubbiamente, però, permangono molte sacche, molti residui di incertezza e di vaghezza delle definizioni, di non definizione degli obblighi, delle competenze reciproche. È evidente che questo testo sconta la situazione che la disciplina di dettaglio, la disciplina più specifica dei rapporti tra le parti viene demandata a un altro atto, che non è contestuale.

Detto questo, però, sicuramente la decisione di accorpate i tre momenti (concessione, convenzione, contratto di servizio) non è una questione che la Corte può decidere o risolvere. Sicuramente, è una scelta che la *governance* può effettuare su sollecitazione e su *input* degli organi parlamentari di vigilanza, che quindi da questa Commissione può partire. Noi non potremo che sposare una soluzione di concomitanza, di contestualità degli atti di disciplina dei rapporti, che non potrebbe che favorire la certezza e la limpidezza e risolvere i problemi di opacità, tutti questi problemi evidenziati di rinvio a momenti successivi di regolamentazione.

Per quanto riguarda le domande specifiche, magari cederei la parola al presidente Calamaro, che, oltre che magistrato delegato al controllo sulla Rai, è il presidente della II sezione giurisdizionale centrale d'appello, e quindi è un interlocutore qualificatissimo in tema di responsabilità erariale.

LUCIANO CALAMARO, *presidente di sezione della Corte dei conti*. Partirei dalle domande che aveva posto il senatore Rossi, tante.

Sulle prime, la convenzione, e soprattutto il testo che abbiamo licenziato, qualche risposta la fornisce. L'articolo 13 della convenzione, al comma 2, ai fini di una corretta individuazione dei costi prevede delle verifiche da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero dello sviluppo economico annuali per la realizzazione di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio.

In realtà, noi abbiamo anche dato qualche elemento in più che riguarda la contabilità separata. Quando parliamo di contabilità separata, parliamo di costi, quindi alle sue prima, seconda e terza domanda darei questa risposta a braccio, salvo un ulteriore approfondimento.

Quanto alla quarta domanda («Vi devono essere, nell'interesse pubblico, tetti di spesa per categorie di spese stabiliti contestualmente all'affidamento della concessione alla Rai?»), è una questione che secondo me si pone più nella logica imprenditoriale che in quella di una convenzione.

In questo senso, relativamente al fatto che si potrebbero privilegiare programmazioni che costano molto – cito l'esempio di Sanremo – a scapito di altre, che magari vengono messe in seconda serata, il controllo della Corte non scende a livelli così puntuali.

All'altra domanda («I consiglieri di amministrazione della Rai e chiunque abbia potere di spesa nella Rai sono soggetti all'azione di responsabilità [...]?») la risposta che le potrei dare è sì, da tecnico, ma le devo dire qualcosa di più.

La legge 220, in realtà, ha innovato, ma a mio avviso non si tratta di una grande innovazione, dicendo che sostanzialmente gli amministratori sono soggetti alla responsabilità da parte della società, dell'assemblea, ma questa norma già esisteva nel codice civile e già quando la Corte dei conti aveva pronunciato sentenze ora di assoluzione ora di condanna. Praticamente, secondo me il quadro normativo di riferimento non è affatto mutato. Le dirò di più.

Per le società partecipate c'è un filone della giurisprudenza della Cassazione – lei annuisce, quindi ben conosce – e quindi la Corte agisce nei limiti della giurisdizione che traccia la Corte di cassazione.

Le devo anche dire, però, che di recente è stato celebrato un processo di appello per un ex direttore generale della Rai. La sentenza non è ancora pubblicata, e quindi non posso darle l'esito, ma sono stati affrontati problemi di giurisdizione.

Alla domanda, quindi, come tecnico, darei risposta affermativa; come giurista, bisogna vedere se la Cassazione confermerà certi orientamenti. Sul punto la giurisprudenza è molto non assestata, è ancora un po' *in itinere*. Tra l'altro, c'è stata pure l'intervento della nuova normativa sulle società partecipate, quindi è un quadro che in questo momento... Esatto... Si tratta, quindi, di una materia che allo stato definirei in ebollizione.

Quali sono i parametri che deve utilizzare la Corte per far partire un'azione di responsabilità? Una segnalazione, una notizia che abbia il carattere della concretezza. Questa è stata la novità introdotta dalla normativa del decreto-legge n. 78 del 2009, e quindi basta una comune denuncia, non occorre altro.

Ove vi fosse responsabilità civilistica degli amministratori, si potrebbe configurare una responsabilità contabile del socio della Rai? Certo, perché no? La mancata entrata configura sempre un danno, quindi si potrebbe teoricamente configurare, ma sempre in quel quadro che ho prima indicato.

PIERGIORGIO DELLA VENTURA, *consigliere della Corte dei conti*. Il mancato esercizio dell'azione civilistica è uno dei casi che la stessa giurisprudenza della Cassazione pacificamente

riconosce integrare i presupposti per l'azione di responsabilità amministrativa da parte della Corte dei conti nei confronti di chi non abbia esercitato l'azione civilistica di responsabilità. È uno dei casi tipici.

LUCIANO CALAMARO, *presidente di sezione della Corte dei conti*. Comunque, la giurisdizione della Corte è del tutto autonoma, quindi può partire in parallelo. Per lo stesso fatto ci può essere una responsabilità erariale e una responsabilità «sociale».

All'ulteriore domanda sui parametri che la Corte deve utilizzare per far partire un'azione di responsabilità mi sembra di aver già risposto.

A tutela dell'erario pubblico sarebbe da sottoporre l'affidamento a una clausola sospensiva dell'adozione del contratto di servizio del piano editoriale e del piano industriale? Questa è veramente una domanda... Penso che non potremmo neanche rispondere, perché è veramente una scelta discrezionale. Tra l'altro, una concessione sottoposta a clausola sospensiva potrebbe essere anche un *novum* nell'ordinamento.

MAURIZIO ROSSI. Se ci fosse un termine assoluto, se fosse contestuale, è chiaro che questo non verrebbe chiesto. Nel momento in cui, invece, sappiamo che gli atti successivi possono non essere fatti... È la pratica che ce lo dimostra. Dico anche che, se la mettessimo, in tre mesi lo faremmo. Per spiegare ai colleghi, vuol dire che verrebbero congelati tutti i passaggi di denaro dal Governo alla Rai fino a quando non c'è il contratto di servizio. Viene congelato tutto. Vengono messi da parte, non vengono dati ad altri.

LUCIANO CALAMARO, *presidente di sezione della Corte dei conti*. Sul punto ci riserviamo, perché effettivamente...

PRESIDENTE. È un po' scabroso.

LUCIANO CALAMARO, *presidente di sezione della Corte dei conti*. Si presta a interpretazioni e a varie soluzioni.

Quanto all'audizione dell'Agcom del 16 marzo, intende riferirsi alla contabilità separata?

MAURIZIO ROSSI. Praticamente, la Commissione europea dice che il minimo a oggi è la contabilità separata, ma invita ad adottare una separazione funzionale. Peraltro, io ho chiesto prima

proprio al direttore generale dell'EBU che cosa vuol dire. È separazione societaria, cioè da una parte metto una società di servizio pubblico dove finisce il canone e dall'altra ne faccio una... Almeno, sarebbe una soluzione straordinaria. Ha detto che non è ancora chiaro neanche a loro quello che intende dire la Commissione europea.

Secondo voi, che cosa sarebbe meglio per l'Italia e per una concessione del valore da 20 miliardi di euro? Che cosa consigliate, visto che dura per i prossimi dieci anni, essendo tra l'altro da parte della Commissione europea solo un consiglio?

LUCIANO CALAMARO, *presidente di sezione della Corte dei conti*. Le posso dire che nella relazione che ha letto la presidente Laterza in un certo senso la risposta già c'è.

Andando più al cuore del problema – quello che interessa è la sostanza – si è detto che la contabilità separata si auspica sia sottoposta a rigidi criteri di controllo. Questo consentirebbe di soddisfare anche la sua domanda. Sostanzialmente, toccheremmo proprio il cuore del problema. È stato scritto e auspichiamo che l'integrazione possa avvenire.

Per quanto riguarda le domande al rappresentante della Corte dei conti presso la Rai, attualmente il collega Della Ventura, si tratta di poteri di controllo. Anche qui mi riserverei una risposta più puntuale, visto che puntuali sono le domande.

Quello che effettua la Corte dei conti non è un controllo puntuale, ma un controllo sulla gestione, che ovviamente fa riferimento pure alla programmazione, al bilancio d'esercizio, al bilancio preventivo. E fa riferimento a taluni fatti di gestione che possono transitare nel consiglio di amministrazione, ovvero possono essere definiti al di là del consiglio di amministrazione per una questione di competenze.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Rossi, ma diamo l'opportunità a tutti gli autorevoli ospiti di dire qualcosa. Come stava facendo notare la presidente, anche il consigliere D'Amico vuole intervenire dopo. Sia telegrafico, la prego.

MAURIZIO ROSSI. Stamattina, il Viceministro Morando è entrato proprio nelle imputazioni dei costi, secondo me il cuore del problema. Un cittadino che vede la lite tra Alba Parietti e Selvaggia, che magari diverte, ma pensa che la sta pagando coi soldi del suo canone, forse mette in dubbio se quello sia servizio pubblico. Parlo di *Ballando sotto le stelle* e della famosa lite.

Che cosa ha detto, infatti, Morando? Va fatta una valutazione micro delle imputazioni dei costi di servizio pubblico e quelle commerciali. Questo, secondo me, è il nodo del problema.

Chiedo se la Corte dei conti l'ha mai potuto fare o proprio non era nei suoi compiti farlo. Secondo me, la critica che potrà arrivare dai cittadini è proprio questa cosa: che cosa sta pagando? Io sto pagando quella cosa? E quanto?

PRESIDENTE. Presumo che il consigliere D'Amico voglia intervenire in modo specifico sulle questioni poste dal senatore Airola.

NATALE MARIA ALFONSO D'AMICO, *consigliere della Corte dei conti*. Sì, che si legano alle altre. Una questione è questa della trasparenza, che vuol dire anche *accountability*, responsabilità. A questo serve, in fondo, questa trasparenza, a capire chi è responsabile di cosa.

La nostra impostazione è che una maggiore trasparenza in questa vicenda serva. Noi ci siamo spinti fino a fare delle proposte. Di solito, la Corte dei conti non fa proposte, ma ci siamo spinti, per esempio, a fare la proposta, discutibile ovviamente, relativa al fatto che venga chiarito all'utente finale, che è anche il contribuente in questa vicenda, che cosa sta pagando e che cosa no attraverso il canone. Anche il resto lo paga. Questo è il primo passaggio.

Ci sono altri passaggi legati al livello di dettaglio che immaginiamo che quest'atto debba avere. È chiaro che il livello di dettaglio che disciplina i rapporti reciproci, le responsabilità reciproche, quindi affronta il problema della trasparenza (sono responsabile di questo e di questo debbo rendere conto), è definito dall'insieme degli strumenti che stiamo utilizzando. L'insieme arriva in sequenza.

Ovviamente, si potrebbe immaginare di rompere la sequenza e di fare tutto insieme. Si può immaginare forse che sull'atto a monte di tutti, quello che stiamo esaminando, quello forse sul quale il controllo in particolare della Commissione è più pregnante, ci sia un livello di dettaglio in più, quindi che alcune cose di maggiore dettaglio che regolamentano i rapporti reciproci vengano spostati più su, perché così assumono più rilevanza. Anche mantenendo la sequenza attuale, che prevede che un atto venga prima dell'altro, almeno quest'atto chiarisce un po' di più cosa deve avvenire.

Lei poneva espressamente la domanda, che traduco: vi serve qualcosa per accrescere la vostra capacità di controllo? Questa forse è la sede per dirlo.

È sempre una questione delicata, questa. Noi stiamo parlando di un'attività che ha natura in qualche modo pubblicistica. Voi sapete che la Rai è stata inserita nel conto delle amministrazioni pubbliche dall'anno scorso. Ci apprestiamo a presentare il nostro rapporto sul coordinamento della finanza pubblica e una delle cose che dobbiamo tener presente è che quest'anno nella finanza

pubblica, nei conti, c'è una cosa che prima non c'era, che non è irrilevante, e voi conoscete i conti della Rai meglio di noi.

È, quindi, un settore che partecipa fortemente di natura pubblica e partecipa di natura strettamente imprenditoriale, in un settore fortemente competitivo e fortemente innovativo.

Ora, immaginare che il sistema dei controlli, in particolare di un organo giurisdizionale come la Corte, si sovrapponga alle scelte gestionali rischia di essere un po' pericoloso, per la Rai, ma forse anche per la Corte dei conti. Torniamo, però, al punto di partenza.

Ci sono diverse modalità per articolare i rapporti tra il servizio pubblico, che comporta anche una serie di conseguenze anche sul terreno della responsabilità – è chiaro, è finanziata con soldi pubblici, e quel prelievo ha natura fiscale, figuriamoci, lo paga anche chi non riceve le trasmissioni – e l'altra parte.

Quello italiano è il modello più integrato possibile. Il modello italiano prevede il minimo vincolo di separazione, il minimo previsto dalle regole europee, che è quello di separazione contabile. Quello è il minimo. L'Unione europea dice di pensare noi a come fare e che il minimo che dobbiamo fare è assicurare la separazione contabile.

Sulla separazione contabile, anzitutto, le regole possono essere un po' più chiare, forse un po' più predeterminate su cosa va dove. È chiaro alla Commissione più che a me che esistono sono modelli diversi, in cui si può passare dalla separazione meramente contabile alla separazione organizzativa all'interno di uno stesso soggetto, alla separazione all'interno di un gruppo, alla separazione per reti. Esistono diversi modelli anche in Europa che conoscete sicuramente meglio di me.

L'Italia ha scelto – è una decisione politica, che per la Corte è un dato di fatto, che non può discutere – il modello meno separato tra quelli disponibili in astratto nel quadro dei vincoli sovranazionali, cioè europei. Lì si può lavorare forse per rendere più chiara questa separazione. Ripeto che i modelli disponibili nel mondo sono diversi, in Europa sono diversi. Si può forse ragionare per rafforzarlo un po' di più.

Noi non giungiamo a mettere in discussione il modello, perché non è compito nostro, ma abbiamo dato alcuni segnali su alcune modalità che rendono possibile probabilmente rendere anche con quel modello più chiara la separazione.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziarla, se mi consente. Ha un buon ricordo. Lei è stato membro del Senato della Repubblica, quindi mi fa piacere che sia in questa sede, che rappresenta entrambe le Camere del Parlamento... Perfetto, ha coperto tutte e due le Camere.

LUCIANO CALAMARO, *presidente di sezione della Corte dei conti*. C'era qualche altra osservazione sulla copertura del segnale.

La convenzione in questo potrebbe anche essere sufficiente. In che senso? L'articolo 3, comma 1, lettera a), impone che ci sia una ricezione del 100 per cento, ove non realizzabile via etere, via cavo o via satellite, il sistema RaiSat, per capirci, che tra l'altro ha avuto un forte impulso, specie negli ultimi anni.

Direi, senatore, che il discorso del rimborso forse potrebbe essere affievolito dal fatto che, ove non ci fosse la diffusione del 100 per cento, scattano le penali dell'articolo 16, quindi la società si troverebbe... Certo, dobbiamo ricordare, come ha detto il collega poc'anzi, che il canone è un tributo, quindi per l'esonero ci vuole una norma.

ROBERTO RUTA. Chiedo scusa se faccio questa brevissima interlocuzione, poi mi taccio, ma io pago il tributo perché c'è la forza impositiva da parte dello Stato. Bene, pago il tributo. In questo caso, è motivatissimo, è definito, perché io pago il canone Rai. Addirittura, viene fatta una norma antievasione e dice che si prendono i soldi direttamente dal canone della bolletta, con tutti i profili di una qualche discussione, positiva per la finalità antielusiva.

A maggior ragione, siccome è specificato che è canone Rai, non è un'altra cosa, e io non ottengo dallo Stato quel servizio, lo Stato incamera quel tributo non dandomi quel servizio che ha nome e cognome del tributo: o vengo esonerato o vengo rimborsato, ritengo.

LUCIANO CALAMARO, *presidente di sezione della Corte dei conti*. Un altro tema molto importante era quello...

PRESIDENTE. I consiglieri faranno avere anche a lei, senatore Ruta, una risposta magari tecnica più articolata, ma per iscritto.

LUCIANO CALAMARO, *presidente di sezione della Corte dei conti*. Tenga presente che, attualmente, per l'esonero dal pagamento, prima consentito con formule tipo il suggellamento, è sufficiente dichiarare che non si hanno apparecchi radiotelevisivi. In un certo senso, non avere il segnale è come non avere l'apparecchio radiotelevisivo. Se ci riflettiamo bene, l'ordinamento pare poter acconsentire a una soluzione del genere, che sarebbe abbastanza particolare.

Le ripeto ancora una volta, però, che sono norme di legge quelle che disciplinano l'esonero

dal pagamento del canone... Sì, anche per il rimborso ci vuole...

PRESIDENTE. Vorrebbe intervenire il consigliere Della Ventura, al quale do la parola.

PIERGIORGIO DELLA VENTURA, *consigliere della Corte dei conti*. Su questo specifico tema c'è l'articolo 3 della convenzione, dell'attuale schema, che si diffonde, parla di garanzia al 100 per cento della popolazione. In mancanza, la Rai deve fornire l'assistenza tecnica e, in mancanza, deve fornire il decrittatore o non so come venga indicato.

Ora, a prescindere dall'idoneità tecnica della fornitura di questa scheda a consentire il raggiungimento... è possibile che anche in presenza di questa scheda il cittadino che sta sulla montagna del Piemonte o del Molise continui a non ricevere il segnale. C'è un obbligo specifico, già previsto in convenzione, a carico di Rai di porre in essere tutti gli accorgimenti che la tecnologia mette a disposizione per consentire questa ricezione al 100 per cento. Questo è il meccanismo che ha individuato la convenzione.

Se poi *de iure condendo* si possano prevedere delle esenzioni anche per questo, è una scelta che, come diceva il presidente Calamaro, spetta ad altre sedi. Non è che la Corte dei conti sia contrario, ma è una scelta che spetta al decisore politico, al decisore istituzionale.

Attualmente, noi abbiamo evidenziato che esiste una clausola di questo tipo già nel testo presentato dal Governo. Se sia sufficiente o meno... Qui ci sono anche degli aspetti tecnologici che intervengono.

Più in generale, visto che ho la parola, c'è una buona mezza pagina di quesiti al rappresentante della Corte dei conti presso la Rai. Come ho visto con piacere, sapete già che sono il nuovo delegato Rai dopo il presidente Calamaro, che lo è stato per cinque anni, quindi ha una notevole esperienza, io ahimè non tanto.

In passato, esercitavo il controllo di delegato della Corte dei conti, ai sensi di quel famoso articolo 12 che citava all'inizio la presidente Laterza, presso un'altra società pubblica, un po' più piccola, ma significativa, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa: vi posso dire che all'inizio di questa mia attività la domanda che mi posi fu proprio questa. Mi dissi: esiste una società di revisione contabile esterna, esiste un organismo di vigilanza, esiste un *audit* interno, la domanda mi sorge spontanea, alla mia prima esperienza: che cosa ci sto a fare? Che senso ha la presenza della Corte dei conti? Per fortuna, lo scoprii abbastanza in fretta.

La nostra è un'attività di tipo diverso. Il controllo che esercitiamo presso gli enti, un controllo di natura soggettiva, cioè sull'ente in quanto tale e scadenzato dai vari esercizi finanziari,

è un controllo complessivo sulla gestione dell'ente, quindi per certi versi anche di secondo grado sui controlli esercitati dall'ente.

Come accennava anche il presidente Calamaro, non ci pronunciamo sui singoli atti. Il controllo preventivo di legittimità si esercita sugli atti del Governo e delle amministrazioni e ha una diversa misura. Quello sulla gestione è un controllo che ha proprio una filosofia diversa, non è un controllo che presuppone dei giudizi binari, legittimo o non legittimo. È un controllo che si fonda su tanti parametri e su giudizi articolati. Non a caso, questo controllo si esita in relazioni, articolate, appunto che non danno giudizi appunto binari, legittimo o non legittimo. La gestione può essere efficiente, efficace, economica, e lo può essere in una determinata misura.

In questo senso, relativamente alle domande al rappresentante della Corte dei conti presso la Rai sui poteri che ha per controllare, nell'ambito della gestione complessiva ancora debbo esitare la mia prima relazione, che sarà sul consuntivo 2016, che deve ancora essere approvato. Credo che, più che pronunciarmi sul singolo programma, cosa che potrò anche fare a livello esemplificativo dell'andamento di una gestione, è vedere un po' il livello di adeguatezza di quella *governance*, di quella gestione, più che basarmi sui singoli atti, cosa che peraltro la legge non esclude.

Nel corso della gestione, l'articolo 8 di questa legge, che prevede questa forma di controllo, prevede anche che alcuni atti di particolare rilievo possano essere sottoposti all'esame collegiale. Tutte queste relazioni, tutta l'attività di controllo della Corte presuppone una valutazione e una deliberazione di un collegio, mai di un magistrato singolo. La relazione del magistrato delegato verrà sempre discussa, istruita e approvata in sede collegiale.

A proposito dell'impossibilità di determinare i costi per ogni programma per motivi di riservatezza, perlomeno a me non sono stati mai opposti. Quando debbo effettuare le mie istruttorie, le effettuo in modo pieno per il momento, ma sono sicuro anche in futuro. Tutto quello che io ritengo utile ai fini dell'esercizio della mia funzione di controllo non mi viene mai negato. Peraltro, in Italia l'istituzione superiore di controllo è anche una magistratura.

ALBERTO AIROLA. Mi riferivo di più, infatti, ai dati comunicati a questa Commissione. È chiaro che, se non li danno a lei, si chiamano i Carabinieri.

PIERGIORGIO DELLA VENTURA, *consigliere della Corte dei conti*. Proprio lei mi sembra avesse evocato il tema di che cosa potrebbe servire alla Corte per esercitare... Io credo che in questo momento, per quanto riguarda il *corpus* normativo che regola questo tipo di controllo, non direi che ci sono delle carenze particolari.

Se mi posso permettere – non so se è un fuor d'opera – io sono anche rappresentante dell'organo di autogoverno della Corte dei conti. Noi abbiamo in una maniera che forse esagero a definire drammatica, ma una carenza di organico ormai superiore al 40 per cento e da tanti anni superiore al 30. Nessun'altra magistratura ha una carenza di organico come quella contabile. Questo è veramente «il» problema.

Io credo – l'ho visto, l'ho toccato con mano – che potremmo lavorare, esitare dei prodotti in maggiore quantità, ma soprattutto in maggiore qualità se avessimo non dico neanche la copertura totale, ma la copertura pari a quella delle altre magistrature. Abbiamo avuto sezioni con l'80 per cento di scopertura, non di copertura, di scopertura.

ENRICA LATERZA, *presidente di sezione della Corte dei conti*. La nostra stessa sezione ha una dotazione organica di diritto di 27 magistrati, cioè presidente, vicepresidente e 25 magistrati: siamo in 9, con me 10.

PIERGIORGIO DELLA VENTURA, *consigliere della Corte dei conti*. Ultimamente, ne abbiamo avuti due, altrimenti saremmo stati in sette. Forse è un fuor d'opera e mi dispiace, ma abbiamo bisogno di questo.

PRESIDENTE. Lei ha fatto questo rilievo, poi in una sede così importante del Parlamento. Recepiamo tutti la vostra sollecitazione autorevole.

Mi sembra che a questo punto non mi resti che ringraziare tutti voi per la vostra presenza e chiedere ai colleghi, cortesemente, di rimanere, perché abbiamo un'ulteriore audizione. Mi rendo conto che siamo qui dalle ore 9, ma è così.

Dichiaro conclusa l'audizione.